

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI CONSORZIATI DI BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, CRESCENTINO, FOGLIZZO, FONTANETTO PO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, SALUGGIA, SAN SEBASTIANO DA PO, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO, VERRUA SAVOIA**

**PREMESSO CHE:**

- nel 1996 si è manifestato la volontà di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi socio assistenziali, in un ambito territoriale adeguato, attraverso la forma del Consorzio, oggi disciplinata dall'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- nel mese di maggio 2023, sono stati portati a termine dai componenti dell'Assemblea consortile i lavori di revisione del citato Statuto, iniziati e portati avanti da una Commissione Statuto nominata dall'Assemblea stessa;
- occorre provvedere all'approvazione di un nuovo articolato dello Statuto consortile, come da volontà espressa dai suddetti membri, nonché della Convenzione, in quanto interessata anch'essa da questa proposta di revisione;
- i Comuni summenzionati, con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, hanno approvato lo schema della presente Convenzione, composto da n. 12 articoli, unitamente al nuovo Statuto consortile, composto da n. 44 articoli;

**L'anno duemilaventitrè il giorno VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, nella sede del Consorzio,**

TRA

il Comune di **BRANDIZZO**, codice fiscale n. 82501690018, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BODONI Paolo, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26.07.2023;

il Comune di **BROZOLO**, codice fiscale n. 82500410012, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. DEMICHELIS Giovanni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27.07.2023;

il Comune di **BRUSASCO**, codice fiscale n. 82500610017, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BOSSO Giulio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.10.2023;

il Comune di **CASALBORGONE**, codice fiscale n. 82500490014, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. CAVALLERO Francesco, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31.07.2023;

il Comune di **CASTAGNETO PO**, codice fiscale n. 82501750010, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BORCA Danilo, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.07.2023;

il Comune di **CAVAGNOLO**, codice fiscale n. 82500670011, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. GAVAZZA Andrea, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25.07.2023;

il Comune di **CHIVASSO**, codice fiscale n. 82500150014, rappresentato dal Sindaco pro

tempore, sig. CASTELLO Claudio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 57 del 24.07.2023;

il Comune di **CRESCENTINO**, codice fiscale n. 80001630021, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. FERRERO Vittorio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 24 del 19.07.2023;

il Comune di **FOGLIZZO**, codice fiscale n. 82501510018, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. GALLENCA Fulvio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 17 del 24.07.2023;

il Comune di **FONTANETTO PO**, codice fiscale n. 00347340028, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. VALLINO Riccardo, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 27 del 26.07.2023;

il Comune di **LAURIANO**, codice fiscale n. 82500430010, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig.ra BACCOLLA Mara, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 27 del 18.07.2023;

il Comune di **MONTANARO**, codice fiscale n. 01933140012, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. PONCHIA Giovanni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 26 del 19.07.2023;

il Comune di **MONTEU DA PO**, codice fiscale n. 82501830010, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig.ra GHION Maria Elisa, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26.07.2023;

il Comune di **RONDISSONE**, codice fiscale n. 01570160018, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. MAGNONE Antonio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 28 del 27.07.2023;

il Comune di **SALUGGIA**, codice fiscale n. 84501250025, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. FARINELLI Libero, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 21 del 20.07.2023;

il Comune di **SAN SEBASTIANO DA PO**, codice fiscale n. 82500710015, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BAVA Giuseppe, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.07.2023;

il Comune di **TORRAZZA PIEMONTE**, codice fiscale n. 01769850015, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. ROZZINO Massimo, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26.07.2023;

il Comune di **VEROLENGO**, codice fiscale n. 82500370018, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BORASIO Luigi, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del Consiglio comunale n. 26 del 27.07.2023;

il Comune di **VERRUA SAVOIA**, codice fiscale n. 82500250012, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. CASTELLI Mauro Giuseppe, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 06.07.2023;

**tutto ciò premesso, considerato e prescritto, si conviene e si stipula quanto segue**

## **ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

1. I Comuni sopra elencati costituiscono – ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000 – un Consorzio per la gestione associata dei Servizi Socio-assistenziali nei propri territori denominato “CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.)” e può anche essere indicato con la sigla “CISS”, con sede legale in Chivasso (To) Via Togliatti, 9.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

1. Gli Enti locali aderenti al Consorzio intendono perseguire, nell’ambito del territorio dei Comuni associati, un’organica politica di sicurezza sociale mediante lo sviluppo e la gestione associata dei servizi socio-assistenziali per rendere fruibili ai cittadini tutte le risposte necessarie a garantire il miglioramento della qualità della vita, uniformando la propria attività ai seguenti principi:
  - prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti sul territorio;
  - svolgimento di interventi sociali volti alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia;
  - superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l’attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell’assistito;
  - superamento del concetto di istituzionalizzazione mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l’inserimento e il reinserimento dell’assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
  - integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, anche mediante l’adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
  - progettazione e realizzazione degli interventi sociali concertata con gli organismi non lucrativi di utilità sociale, con la cooperazione sociale, con le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e le organizzazioni di volontariato;
  - partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e dei programmi ed al controllo sull’efficienza e sull’efficacia dei servizi.
2. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Consorzio assume la gestione degli interventi sociali finalizzati all’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni dal D.P.R. del 24.07.1977, n. 616, dal D.Lgs. del 31.03.1998, n. 112, dalla Legge del 8.11.2000, n. 328 e dalla L.R. del 8.01.2004, n. 1, e ss.mm.ii., nonché ogni altra funzione relativa attribuita o trasferita ai Comuni con Legge dello Stato o della Regione.
3. In particolare, il Consorzio viene chiamato a svolgere la propria attività mediante:
  - interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo sotto forma di assistenza sociale, educativa, economica e domiciliare;
  - interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino inefficienti, mediante affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e affidamenti a servizi residenziali tutelari.

4. L'attività di servizio sociale comporta, inoltre, la realizzazione di interventi svolti d'intesa con altri Enti competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, giudiziario, penitenziario.
5. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tale fine, mantiene con detti Enti stretti rapporti di servizio.

### **ART. 3 – DURATA**

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni venti a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Spirato detto termine, il Consorzio è sciolto di diritto.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata del Consorzio per ulteriori anni venti e secondo le condizioni indicate con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa approvazione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi Organi competenti, previa adozione da parte dell'Assemblea del nuovo schema di Convenzione integrativa con le maggioranze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al precedente comma siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima di ogni scadenza.
5. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

### **ART. 4 – RECESSO**

1. Ciascun Ente può recedere prima della scadenza, decorso un periodo pari ad almeno cinque anni dalla propria originaria adesione, previa presentazione di apposita istanza diretta a tutti gli altri enti facenti parte del Consorzio.
2. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
3. La richiesta di recesso, previa verifica in ordine al permanere dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio, deve essere accettata dagli Enti che restano associati, purché rappresentino almeno la maggioranza delle rimanenti quote di partecipazione.
4. La data di decorrenza del recesso viene fissata con il provvedimento di accettazione da adottarsi con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31 secondo comma, D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il predetto provvedimento deve contenere le necessarie modifiche alla convenzione.
6. L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetto a lungo termine e quelle ad effetto permanente.
7. Il provvedimento di accettazione disciplinerà, altresì, le eventuali ricadute sul personale dipendente del Consorzio.
8. Nel caso di adesione di cui al punto precedente, dovranno essere determinate le nuove quote di partecipazione.

## **ART. 5 – SCIoglimento DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio si estingue nel caso di recesso che coinvolga uno o più Enti aderenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, salvo che gli enti portatori delle residue quote non accertino il permanere delle condizioni legittimanti l'esistenza del Consorzio stesso.
2. Il Consorzio si estingue, inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 7, ove si accerti che sono venuti meno i presupposti che giustificano l'esistenza dell'organismo di cooperazione.
3. Nelle ipotesi di scioglimento, al personale dipendente del Consorzio verrà applicata la normativa vigente in materia.

## **ART. 6 – AMMISSIONE NUOVI ENTI LOCALI**

1. Ferma restando l'esigenza del rispetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio.
2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali comporta la necessaria revisione della convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31, secondo comma, D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nel caso di adesione, di cui al punto precedente, dovranno essere determinate le nuove quote di partecipazione.

## **ART. 7 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO E CONVENZIONE**

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le modifiche dello Statuto e della Convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati su proposta dell'Assemblea consortile.
3. In tali casi, l'Assemblea si intenderà in numero legale, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea consortile.
4. Essa delibera, in entrambi i casi, con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno i 2/3 del numero dei componenti presenti.
5. Ogni altra modifica dello Statuto è approvata dai Consigli comunali su proposta dell'Assemblea deliberata con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente Statuto.

## **ART. 8 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

1. Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo le risultanze dell'ultimo censimento.
2. Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità. L'aggiornamento delle quote decorre dal primo gennaio

dell'anno successivo a quello di pubblicazione dei risultati del censimento.

#### **ART. 9 – ONERI FINANZIARI**

1. Gli Enti aderenti al Consorzio debbono provvedere al pagamento dei rispettivi oneri finanziari, rapportati alle quote di partecipazione, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione, per la riscossione delle quote di contributo dovute dagli Enti aderenti al Consorzio, può avvalersi della procedura prevista dall'art. 32 della Legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### **ART. 10 – ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA E SOGGETTI A COMUNICAZIONE AI COMUNI CONSORZIATI**

1. Sono atti fondamentali del Consorzio, e pertanto ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., debbono essere trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati, le deliberazioni dell'Assemblea consortile concernenti: l'ammissione o il recesso di altri Comuni; le modifiche allo Statuto del Consorzio; l'anticipato scioglimento del Consorzio; il Bilancio di previsione; il rendiconto della gestione.

#### **ART. 11 – NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI**

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi: i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali, debbono possedere una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per uffici pubblici ricoperti.
2. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente dell'Assemblea, in via surrogatoria qualora l'Assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di legge secondo le modalità procedurali previste dal Decreto Legge 15 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'articolo 14 dello Statuto.
4. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'art. 17 dello Statuto.
5. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 24 dello Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende o istituzioni.
7. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.

## ART. 12 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che insorgano tra i Comuni consorziati e fra questi e il Consorzio è previsto il ricorso al Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Brandizzo

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Brozolo

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Lauriano

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Brusasco

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Montanaro

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Casalborgone

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Monteu da Po

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Castagneto Po

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Rondissone

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Cavagnolo

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Saluggia

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Chivasso

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di San Sebastiano da Po

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Crescentino

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Torrazza Piemonte

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Foglizzo

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Verolengo

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Fontanetto Po

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_

Comune di Verrua Savoia

\_\_\_F.to in originale\_\_\_\_\_